

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 144}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANDREATTA, JERVOLINO RUSSO, ACQUARONE, GIOVANNI BIANCHI, BINDI, BUTTIGLIONE, CALABRETTA MANZARA, CALVI, CASTELLANI, D'AIMMO, DE ROSA, ELIA, FORMIGONI, FUSCAGNI, GERBAUDO, GIACOVAZZO, GUBERT, LIA, MARINI, MATTARELLA, MOIOLI VIGANÒ, MONTICONE, PARISI, PEPE, PINZA, POLENTA, ROTONDI, SANZA, SCANU, SERVODIO, SORO, VALIANTE, ZEN

Norme per una politica per la famiglia

Presentata il 15 aprile 1994

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Ci sono oggi molti segnali che rivelano un generale clima di rinnovato interesse attorno alla famiglia.

Nella più autorevole sede internazionale, l'Organizzazione delle nazioni unite, due decisioni hanno sottolineato il ruolo centrale della famiglia:

la convenzione internazionale per i diritti del bambino;

la proclamazione del 1994 come « anno internazionale della famiglia ».

In ambito europeo, la Comunità economica europea, nel 1983 e nel 1985, in due

importanti risoluzioni, ha riconosciuto la necessità di un sostegno economico e sociale alla famiglia, mentre il Consiglio d'Europa, nel 1988, ha invitato gli Stati membri ad adeguare le loro politiche familiari a questa esigenza (raccolta 1074-88).

In Italia la famiglia ha un posto privilegiato nella Costituzione repubblicana del 1948: essa vi compare già nei « principi fondamentali » e, precisamente, è sottintesa fra le formazioni sociali indicate all'articolo 2, formazioni in cui il cittadino svolge la sua personalità e cui spetta il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo.

Compare inoltre nel titolo II della parte I, « Rapporti etico-sociali »; anzitutto all'articolo 29 (« La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio »), quindi agli articoli 30 (sui diritti-doveri dei genitori), 31 (sui compiti della Repubblica verso la famiglia), 36 (sul diritto ad una retribuzione « ... sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa »), 37 (sul lavoro femminile e minorile).

Ma, attualmente, dopo le leggi degli anni settanta fondamentali per la famiglia, come la riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151), la legge sulla tutela delle lavoratrici madri (legge 30 dicembre 1971, n. 1204), la legge sui consultori familiari (legge 29 luglio 1975, n. 405), la legge sull'adozione e l'affidamento familiare (legge 4 maggio 1983, n. 184), scontiamo anni di disattenzione a questa cellula fondamentale della società.

I cattolici popolari sono stati, da sempre, attenti ai problemi della famiglia. Fin dall'« Appello ai liberi e ai forti » di Sturzo nel 1919, la famiglia appare, infatti, fra i dieci punti programmatici che qualificano l'impegno politico dei cattolici democratici. Le stesse scelte costituzionali alle quali si è fatto prima riferimento, sono presenti nella Carta fondamentale del nostro ordinamento giuridico, proprio per l'apporto di parlamentari quali Moro, La Pira, Fanfani, Maria Federici che — nei lunghi anni della dittatura — avevano continuato a riflettere sui temi della famiglia individuando in essa un momento fondamentale per lo sviluppo di ogni persona umana e la creazione di rapporti solidali all'interno della comunità.

Di fatto poi, nella legislazione ordinaria, è continuata questa attenzione, tanto è vero che tutte le leggi che riguardano la

famiglia hanno fra i proponenti ed i sostenitori uomini e spessissimo donne della Democrazia Cristiana.

I cattolici popolari hanno saputo tener viva l'attenzione sul tema della famiglia anche in momenti nei quali, intorno a questo istituto vi era una forte contestazione o una sostanziale disattenzione.

Indubbiamente va ascritto a merito dei cattolici popolari e della loro presenza nel mondo della cultura, nella società civile, nel mondo sindacale e all'interno delle istituzioni nazionali e locali, il fatto che vi sia in questo momento una rinnovata attenzione per la famiglia e per i suoi problemi.

Già nella precedente legislatura quasi tutti i partiti politici hanno presentato proposte di legge contenenti linee di indirizzo per una politica per la famiglia. Interessanti ed indicative sono le convergenze verificatesi anche se lo scioglimento anticipato del Parlamento non ha reso possibile l'approvazione di tali proposte.

I popolari si augurano che anche in questa legislatura tale attenzione non venga a cadere e che sia, di conseguenza, possibile giungere al più presto all'approvazione di misure concrete che permettano un sereno ed armonico svolgersi della vita familiare, intervenendo a sostegno soprattutto delle famiglie che vivono in condizioni disagiate e di quelle che devono affrontare particolari problemi per la presenza, al loro interno, di persone anziane, di bambini o di soggetti handicappati.

In quest'ottica si pone la proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare, che tiene anche conto di indicazioni emerse nel mondo dell'associazionismo e del volontariato al quale il Partito Popolare Italiano è particolarmente attento.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPI E FINALITÀ

ART. 1.

1. Lo Stato predispone e attua una organica e integrata politica per promuovere e sostenere il diritto della famiglia al libero svolgimento delle sue funzioni, in attuazione di quanto stabilito dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37 e 38 della Costituzione.

2. Lo Stato riconosce e sostiene come soggetto la famiglia fondata a norma dell'articolo 29 della Costituzione, o comunque fondata su vincoli di parentela o filiazione o adozione, e orienta a tale fine le politiche sociali, economiche, di lavoro e di organizzazione dei servizi.

CAPO II

INTERVENTI INTEGRATI A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ

SEZIONE I.

RICONOSCIMENTO DEL VALORE SOCIALE DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ.

ART. 2.

1. Lo Stato riconosce il valore sociale della maternità e della paternità e promuove interventi di natura culturale, sociale, sanitaria ed economica al fine di rendere possibile la libera e responsabile scelta dei genitori nei confronti della procreazione.

SEZIONE II.

INTERVENTI IN SOSTEGNO DELLA SCELTA DI
MATERNITÀ E DI PATERNITÀ.

ART. 3.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano gli interventi di cui all'articolo 2 nel rispetto dei seguenti principi:

a) tutela della gravidanza dal concepimento fino al parto mediante l'organizzazione di servizi sanitari efficienti e diversificati che garantiscano il rispetto delle esigenze anche psicologiche della madre, del padre e della famiglia;

b) tutela della gestante in difficili condizioni economiche e sociali, dal momento del concepimento fino al raggiungimento di un accettabile livello di vita della madre e del figlio, mediante la corrispondenza di aiuti economici o di altro genere, la predisposizione di strutture di accoglienza adeguate alle esigenze specifiche, l'esenzione totale dal costo di frequenza degli asili nido e delle scuole materne, l'assistenza domiciliare, nonché agevolazioni per l'assegnazione di case popolari.

2. Gli obiettivi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono perseguiti anche mediante convenzioni con strutture sanitarie, associazioni pubbliche e private aventi tra i fini statutari la tutela della vita nascente e della maternità.

SEZIONE III.

TEMPI DI LAVORO E TEMPI DELLA FAMIGLIA.

ART. 4.

1. L'esercizio del diritto-dovere di educare i figli attribuito ai genitori dall'articolo 30 della Costituzione è reso concreta-

mente possibile anche dal riconoscimento del valore sociale del tempo familiare. A tal fine le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nella programmazione e nell'organizzazione dei servizi, individuano modalità di tutela del tempo familiare. Di tale esigenza si deve tener conto anche nella determinazione degli orari di lavoro.

ART. 5.

1. Il coordinamento degli orari di apertura al pubblico di tutti i servizi educativi, sociali e sanitari, previsto dall'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è esplicitato anche mediante l'armonizzazione degli orari dei servizi tra loro, collegati in modo da consentirne la piena fruizione anche da parte di coloro che lavorano.

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. — 1. La lavoratrice madre o il lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ha diritto di usufruire dell'orario flessibile di lavoro secondo le norme previste dal contratto collettivo nazionale o aziendale, fino al compimento del terzo anno di età del bambino. Tale diritto spetta anche a coloro che abbiano in affidamento un minore nei primi tre anni dalla data di affidamento, anche ove sia intervenuta l'adozione ».

2. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, gli accordi sindacali disciplinano i criteri per realizzare gli obiettivi previsti nel comma 1.

ART. 7.

1. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. La lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 4, fino al compimento del secondo anno di vita del bambino, con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Tale diritto spetta altresì a coloro che abbiano avuto in affidamento un minore per un anno dalla data di inizio dell'affidamento, anche ove sia intervenuta l'adozione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno inoltre alternativamente diritto di assentarsi dal lavoro durante la malattia del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.

3. I periodi di assenza di cui ai commi 1 e 2 sono computati nell'anzianità di servizio. Gli oneri previdenziali sono posti a carico della Cassa unica per gli assegni familiari ».

ART. 8.

1. Nel primo comma dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« c-bis) quando la pluralità di sedi di servizio dell'azienda o la notevole distanza della residenza abituale della lavoratrice dal luogo di lavoro sia ritenuta pregiudizievole alla salute della donna e del bambino ».

2. Al medesimo articolo 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'accertamento medico di cui al primo comma ed il rilascio della relativa certificazione debbono avvenire con modalità tali da non pregiudicare la salute della donna in gravidanza ».

ART. 9.

1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è sostituito dal seguente:

« A tutte le lavoratrici gestanti è vietato il lavoro dalle ore 24 alle ore 6 ».

ART. 10.

1. Nel primo comma dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, le parole: « 80 per cento della retribuzione » sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento della retribuzione ».

SEZIONE IV.

DISPOSIZIONI PER LE FAMIGLIE
IN DIFFICOLTÀ.

ART. 11.

1. I lavoratori hanno diritto, per gravi e documentati motivi familiari, quali la grave malattia del coniuge, del figlio, di un parente o affine entro il terzo grado, ad un congedo fino a trenta giorni per ciascun anno.

2. Le assenze di cui al comma 1 non danno luogo a retribuzione, ma sono coperte da contributi figurativi ai fini previdenziali e sono computate nell'anzianità di servizio.

ART. 12.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 si applicano anche ai lavoratori a tempo parziale.

ART. 13.

1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è istituito il Fondo

sociale per i genitori lavoratori. Il Fondo è alimentato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, mediante prelievo dal reddito del lavoratore dipendente, dal reddito del lavoratore autonomo e dal reddito di impresa pari allo 0,50 per cento.

2. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 7, 10, 11 e 12, a decorrere dall'anno 1995, si fa fronte mediante utilizzazione delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

ART. 14.

1. I lavoratori hanno diritto ad aspettative per ragioni di famiglia per periodi non inferiori a sei mesi e non superiori a ventiquattro, ripetibili fino al raggiungimento di sessanta mesi nell'intera vita lavorativa.

2. Le aspettative di cui al comma 1 non comportano diritto a retribuzione e non sono computate nell'anzianità di servizio, neppure ai fini previdenziali.

3. I periodi di cui al comma 1 possono essere recuperati attraverso il prolungamento del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni legislative e contrattuali che stabiliscono l'età di collocamento a riposo obbligatorio.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si cumulano con quelle di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

ART. 15.

1. I lavoratori che intendono avvalersi del congedo di cui al comma 1 dell'articolo 11 devono darne comunicazione al datore di lavoro almeno cinque giorni prima della data di inizio del congedo stesso o, in caso di urgenza, entro ventiquattro ore dall'inizio dell'assenza, con esibizione di idonea certificazione.

2. I lavoratori che intendono avvalersi dell'aspettativa di cui all'articolo 14 devono darne comunicazione al datore di lavoro almeno trenta giorni prima della data di inizio dell'aspettativa stessa.

ART. 16.

1. In sostituzione dei lavoratori assenti ai sensi della presente legge è consentito fare ricorso all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato, secondo quanto previsto all'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), della legge 18 aprile 1962, n. 230.

ART. 17.

1. Il nono comma dell'articolo 2120 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'anticipazione può essere richiesta ed ottenuta anche più volte nel corso del rapporto di lavoro, per quote che complessivamente non superino il limite del 70 per cento di cui al sesto comma e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto ».

ART. 18.

1. Il lavoratore assunto a tempo pieno può chiedere in qualsiasi momento, per esigenze familiari quali la cura dei figli e dei minori in affidamento o di un familiare ammalato, di trasformare il suo rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale, secondo la disciplina prevista dalle norme vigenti in materia.

2. Nei casi previsti dal comma 1, per quanto riguarda il pubblico impiego non si applicano le limitazioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117.

3. Per quanto riguarda l'ammontare dei contributi previdenziali e le modalità di calcolo della pensione e della indennità di fine rapporto si applica l'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni.

ART. 19.

1. Le amministrazioni e gli enti pubblici, nella destinazione della sede di servizio dei propri dipendenti, debbono attenersi a criteri che salvaguardino l'unità del nucleo familiare.

ART. 20.

1. È riconosciuto il valore sociale del lavoro casalingo come lavoro prestato all'interno del proprio nucleo familiare per il benessere, la qualità della vita e lo sviluppo armonico dei suoi membri e, di conseguenza, della società.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'istituzione di un Fondo per favorire la costituzione e la gestione di cooperative di donne casalinghe, secondo modalità che consentano di fruire del Fondo sociale europeo. Le cooperative possono essere sia di produzione e lavoro che di solidarietà sociale.

3. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono strumenti idonei a favorire il reinserimento della donna casalinga nel mondo del lavoro, mediante meccanismi che ne favoriscano il collocamento e riservando ad essa una percentuale dei posti disponibili presso i corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale istituiti per settori per i quali vi sia una effettiva domanda di lavoro.

CAPO III

SERVIZI ALLA FAMIGLIA

SEZIONE I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 21.

1. Lo Stato riconosce e sostiene la famiglia come soggetto dell'educazione, dell'assistenza e del sistema dei servizi so-

ciali, e come ambito di riferimento per i servizi pubblici e privati.

ART. 22.

1. Gli interventi socio-assistenziali in favore dei singoli sono realizzati, per quanto possibile, con la cooperazione della famiglia e tendono prioritariamente a mantenere la persona nel proprio nucleo familiare o a favorirne il rientro.

2. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali perseguono l'integrazione dei servizi pubblici con le strutture del privato sociale e valorizzano altresì tutte le iniziative di solidarietà familiare e parentale nonché tutte le forme associative, cooperative e di mutuo aiuto ad esse collegate, in modo da realizzare un sistema socio-assistenziale flessibile e articolato.

3. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono l'associazionismo e la cooperazione tra le famiglie e prevedono una rappresentanza della realtà associativa a base familiare negli organismi che programmano gli interventi di politica sociale relativi alla famiglia. Promuovono inoltre l'istituzione di apposite consulte della famiglia con rappresentanza di associazioni, di organismi di volontariato e di cooperazione a base familiare.

ART. 23.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono particolari forme di sostegno e speciali servizi alle famiglie che vivono in ambienti rurali, nelle zone montane e che comunque vengono a trovarsi in condizione di marginalità abitativa e logistica.

ART. 24.

1. In favore delle famiglie che si assumono l'onere dell'assistenza di persone che per ragioni di età avanzata, di salute, di mancata integrazione sociale, non sono in grado di provvedere a se stesse, oltre l'eventuale sostegno economico e gli interventi di assistenza domiciliare, sono realizzati interventi di sostegno che le sollevino dai compiti di assistenza per orari settimanali predeterminati e per almeno un periodo all'anno non inferiore alle due settimane.

ART. 25.

1. Nell'ambito del sistema integrato dei servizi è prevista la tutela dei soggetti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere loro, mediante la realizzazione di strutture di accoglienza di pronto intervento o favorendo il loro inserimento in famiglie o ambienti comunitari di tipo familiare liberamente scelti.

ART. 26.

1. Nell'ambito del sistema integrato dei servizi, i piani socio-assistenziali regionali devono prevedere interventi mirati al sostegno psicologico, socio-assistenziale ed economico per le famiglie in difficoltà o a rischio, avvalendosi anche delle risorse del privato sociale.

2. Al fine di cui al comma 1, i servizi di base quali distretti, consultori, segretariato sociale comunale, assumono il compito di individuare le condizioni di rischio, di identificare le famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà e di attivare le prime iniziative per favorire l'accesso ai servizi da parte delle famiglie stesse.

ART. 27.

1. Le regioni e le province autonome promuovono e valorizzano l'assistenza domiciliare in tutti i settori di intervento sociale e sanitario e stabiliscono criteri e modalità per renderla accessibile in alternativa al ricovero in caso di patologie assistibili a domicilio.

2. L'assistenza domiciliare si realizza come progetto integrato socio-assistenziale sanitario con la possibilità di fruire dell'apporto di strutture e di servizi assistenziali e sanitari presenti nel territorio.

SEZIONE II.

INTERVENTI DI PROMOZIONE E ASSISTENZA
ALLA FAMIGLIA.

ART. 28.

1. L'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il consultorio familiare è istituito al fine di offrire alle persone, alle coppie e alle famiglie consulenza e assistenza in ordine alla sessualità, alla maternità e paternità responsabili, alla promozione e al mantenimento di equilibrati rapporti interpersonali e familiari.

2. Il consultorio familiare, attraverso le diverse competenze ed avvalendosi della collaborazione di altre strutture e servizi educativi, sociali e sanitari pubblici e privati esistenti sul territorio, garantisce:

a) la realizzazione di interventi formativi ed informativi in ordine alla sessualità, al fine di favorire l'armonico sviluppo psico-affettivo della persona e promuovere una coscienza responsabile in ordine alla procreazione;

b) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla paternità e maternità responsabili;

c) l'informazione alle donne, finalizzata anche alla tutela della salute del nascituro, sui fattori di rischio e di nocività collegati alle attività prestate nei luoghi di lavoro e nell'ambiente domestico;

d) la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle informazioni riguardanti tutti i mezzi idonei a favorire o a prevenire la gravidanza e a prevenire l'aborto;

e) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile, nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti;

f) la tutela della salute psico-fisica della coppia con particolare riferimento alla prevenzione e cura dei fattori patologici connessi alla sessualità, alla consulenza genetica per la prevenzione delle malattie ereditarie, alla diagnosi precoce di malattie veneree e del virus HIV, all'individuazione delle gravidanze a rischio e alla prevenzione delle cause patogene che influiscono sul decorso della gravidanza;

g) la tutela e il sostegno della vita umana fin dal suo concepimento e la promozione del benessere psico-fisico della donna, della coppia e del bambino;

h) l'assistenza psicologica e sociale e la consulenza in ordine alle problematiche inerenti ai rapporti interpersonali e all'educazione dei figli;

i) l'individuazione delle famiglie a rischio e l'avvio ai servizi competenti per il pronto intervento nel caso di violenza, con particolare riferimento agli abusi sessuali nella famiglia;

l) l'informazione e la consulenza legale in materia di diritto di famiglia nonché di adozione e affidamento di minori e di parità tra uomo e donna;

m) l'assistenza psicologica e sociale in materia di affidamento, di adozione, di separazione dei coniugi e di ammissione al matrimonio dei minori.

ART. 29.

1. L'articolo 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Il personale di consulenza e di assistenza addetto ai consultori deve essere in possesso di titoli specifici in una delle seguenti discipline: medicina, psicologia, pedagogia, giurisprudenza, assistenza sociale, ostetricia, nonché dell'abilitazione, ove prescritta, all'esercizio professionale.

2. Il personale del consultorio familiare può essere integrato da altri specialisti e, in particolare, da consulenti familiari, previa stipula di apposito contratto.

3. Il personale del servizio opera secondo modalità di lavoro di gruppo in collaborazione con gli altri operatori dei servizi pubblici e privati, sanitari e sociali presenti sul territorio ».

ART. 30.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — 1. Al fine di realizzare gli obiettivi propri del servizio di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono annualmente iniziative per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale che opera nell'ambito del servizio stesso e nei servizi privati convenzionati, soprattutto in ordine al metodo della consulenza familiare e al lavoro di gruppo.

ART. 31.

1. All'articolo 6 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Qualora i consultori di cui alla lettera b) dell'articolo 2 presentino i requisiti richiesti dalla presente legge e dalle leggi

regionali, sono obbligatoriamente inseriti nella programmazione di cui al primo comma, mediante convenzione che potrà riguardare tutte le funzioni consultoriali o parte di esse ».

ART. 32.

1. In sede di colloquio e di certificazione a seguito di richiesta di interruzione volontaria della gravidanza, tutti i soggetti abilitati al rilascio della certificazione stessa sono tenuti ad informare la donna o la coppia dell'esistenza degli interventi di cui agli articoli 2 e 3 e ad attivarsi per facilitare al massimo l'accesso ai relativi servizi.

SEZIONE III.

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FUNZIONI SOCIALI DELLA FAMIGLIA.

ART. 33.

1. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, le parole: « e anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro » sono soppresse.

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sono inseriti i seguenti:

« L'asilo nido concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio del bambino, integrandosi con gli altri servizi socio-assistenziali e sanitari per l'infanzia ed in particolare con la scuola materna.

Ove gli asili nido del territorio non siano sufficienti a soddisfare la domanda, hanno carattere prioritario le ammissioni di bambini in situazioni di rischio ».

ART. 34.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. Le strutture ed i servizi dell'asilo nido non destinati al ricevimento dei bambini e comunque negli orari e nei giorni in cui i bambini stessi non sono presenti, possono essere utilizzati per altre esigenze, esistenti sul territorio, con particolare riferimento ai servizi per la prima infanzia, agli interventi informativi sull'alimentazione, l'igiene e la cura del bambino, come centri di aggiornamento e di tirocinio per il personale addetto all'assistenza domiciliare e per il personale che intende operare nei servizi per la prima infanzia ».

ART. 35.

1. Al numero 1) dell'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in particolare, la regolamentazione dell'orario garantisce la possibilità della massima presenza del bambino in seno alla propria famiglia consentendo la fruizione dell'asilo nido anche a tempo parziale; ».

ART. 36.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — 1. La gestione degli asili nido può essere affidata anche ad enti o cooperative senza fini di lucro, convenzionati con la regione, purché rispondenti alla normativa regionale ».

2. Dopo l'articolo 6-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 6-ter. — 1. Quando esigenze locali lo richiedono, sulla base delle richieste avanzate dai comuni e consorzi di comuni,

nella elaborazione dei piani annuali degli asili nido le regioni possono prevedere l'apertura di asili nido con dimensioni ridotte (micronido) come sedi aggregate a scuole materne o primarie oppure ad altre strutture idonee adibite a servizi per l'infanzia.

2. Il micronido si avvale dei servizi e del personale di sorveglianza della struttura cui è aggregato, sulla base di convenzioni stipulate tra i comuni e l'ente gestore della struttura.

3. Il comune favorisce e sostiene inoltre le iniziative per la realizzazione di asili nido con dimensioni ridotte assunte da privati aventi i requisiti previsti dalla presente legge ».

3. Dopo l'articolo 6-ter della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 6-quater. — 1. Il personale degli asili nido è dipendente dell'ente gestore del servizio ».

ART. 37.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono per ogni comune capoluogo di provincia un servizio centralizzato di pronto intervento e di trasporto neonatale con base operativa nella divisione di terapia intensiva neonatale di un ospedale.

2. I presidi sanitari pubblici e privati, fermo restando l'obbligo di garantire condizioni sanitarie pienamente adeguate, favoriscono il miglioramento delle condizioni ambientali e l'utilizzazione delle *équipes* e del personale di assistenza, al fine di sostenere, anche psicologicamente, la donna partoriente. A tal fine, garantiscono l'accesso e la permanenza, prima, durante e dopo il parto, di un familiare o altra persona espressamente richiesti dalla donna, nonché il mantenimento del neonato presso la madre, ove la madre stessa lo richieda. L'impianto strutturale e orga-

nizzativo dei reparti di ostetricia e di patologia neonatale è adeguato a tali obiettivi.

ART. 38.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano finanziano progetti sperimentali sulla assistenza domiciliare alla donna in gravidanza e alla donna in gravidanza a rischio, secondo un preciso protocollo stilato dalle regioni e dalle province autonome stesse.

ART. 39.

1. Gli ospedali pubblici e le case di cura convenzionate organizzano le proprie strutture in modo da garantire la permanenza nell'arco delle 24 ore di uno dei genitori, o di un loro sostituto, presso il reparto di ricovero del bambino ospedalizzato. L'organizzazione delle strutture prevede inoltre la predisposizione di un servizio scolastico per bambini lungodegenti.

CAPO IV

INTERVENTI PER LA FORMAZIONE
DI NUOVE FAMIGLIE

ART. 40.

1. Lo Stato, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 31 della Costituzione, agevola e sostiene la formazione di nuove famiglie.

ART. 41.

1. Fermi restando i benefici previsti dalla legislazione vigente, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo spe-

ziale con gestione autonoma e dotazione di 500 miliardi di lire, destinato alla concessione di mutui per l'acquisto e l'eventuale contestuale recupero di alloggi da adibire ad abitazione propria delle famiglie di nuova istituzione.

ART. 42.

1. Possono accedere ai mutui di cui all'articolo 41 le coppie per le quali ricorrono le seguenti condizioni:

a) aver contratto matrimonio nei cinque anni antecedenti la data della richiesta di agevolazione, ovvero contrarlo non oltre l'anno successivo alla delibera di concessione, rimanendo l'erogazione subordinata all'effettiva celebrazione del matrimonio;

b) godere di reddito familiare complessivo annuo non superiore a lire 35.000.000, al netto degli oneri previdenziali e fiscali;

c) non essere proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune nel cui ambito si intende utilizzare il mutuo e fissare nel medesimo comune la residenza familiare;

d) non aver fruito di agevolazioni, previste da leggi statali o regionali o da provvedimenti di enti locali, dirette all'acquisizione di abitazione, fatte salve quelle di natura tributaria.

2. Il reddito di cui al comma 1, lettera b), se riferito a famiglie in formazione, è comprensivo dei redditi di ciascun componente la coppia, al netto degli oneri previdenziali e fiscali.

3. Il limite di reddito di cui al comma 1, lettera b), è aumentato di lire 2.000.000 per ciascun figlio e per ciascun anziano convivente a carico.

4. Il limite di reddito di cui al comma 1, lettera b), è annualmente aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in misura percentuale pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nell'anno precedente.

ART. 43.

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la famiglia e la solidarietà sociale, dei lavori pubblici, del tesoro e delle finanze, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini la concessione dei mutui a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 42, secondo i principi fissati per i mutui in favore dei lavoratori dipendenti dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891, attenendosi ai seguenti ulteriori criteri:

a) i mutui devono essere concessi su tutto il territorio nazionale;

b) le rate di ammortamento costanti, comprensive di capitale ed interessi, non devono comunque superare il 20 per cento dei redditi annui cumulativamente percepiti dai componenti del nucleo familiare, risultanti dalle attestazioni rilasciate dai datori di lavoro ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o da copia delle denunce dei redditi che, sottoscritte dagli interessati, costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente mutuante deve essere autorizzato a chiedere agli uffici delle imposte informazioni sui redditi dei componenti del nucleo familiare;

c) le rate di ammortamento costanti sono deducibili per intero dal reddito imponibile in deroga alle disposizioni vigenti;

d) l'importo dei mutui deve essere commisurato al reddito del nucleo familiare e non superare l'importo di lire 100 milioni;

e) deve essere prevista la possibilità di estinzione anticipata del mutuo dopo dieci anni dall'acquisto dell'alloggio, con facoltà, in tal caso, di alienarlo e con divieto di accesso ad altre agevolazioni per l'acquisto di abitazioni, da chiunque concesse, ad eccezione di quelle fiscali;

f) per il caso di trasferimento del nucleo familiare deve essere prevista la possibilità di cedere l'alloggio ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 18 dicembre 1986, n. 891, e di ottenere, ove sussistano le condizioni di reddito e di mancanza di adeguato alloggio, in deroga ai limiti di progressa durata del matrimonio, un mutuo per l'acquisto dell'abitazione nella nuova residenza;

g) deve essere prevista una forma di assicurazione obbligatoria che preveda la estinzione totale del mutuo in caso di morte dei beneficiari e l'estinzione parziale proporzionale in caso di morte di uno solo dei beneficiari.

ART. 44.

1. I canoni di locazione sono deducibili dal reddito imponibile delle famiglie di nuova formazione che godano del reddito di cui all'articolo 42, commi 1, lettera b), e 2, nella misura del 50 per cento, per un periodo non superiore ad anni cinque.

ART. 45.

1. Qualora il nucleo familiare in conseguenza della nascita o dell'adozione di figli, abbia necessità di acquistare una abitazione più adeguata, gli oneri fiscali relativi alla vendita della prima abitazione, alla permuta o all'acquisto della nuova, sono ridotti alla metà. Il beneficio si applica solo in caso di vendita della abitazione originaria.

2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica anche nel caso di documentate accoglienze di parenti anziani, che risultino effettivamente conviventi col nucleo familiare almeno da un anno al momento dell'acquisto della nuova abitazione.

3. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'articolo 44 e dal presente articolo è istituito un apposito fondo di lire 20.000.000.000 annue a partire dal 1995.

4. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato mediante corrispondente diminuzione del fondo costituito dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1986, n. 891.

CAPO V

INTERVENTI ECONOMICI
E TRIBUTARI
A FAVORE DELLA FAMIGLIA

ART. 46.

1. Il Governo, sentite le confederazioni sindacali e le associazioni familiari maggiormente rappresentative, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi relativi al riordino del sistema degli assegni familiari e del trattamento tributario dei redditi della famiglia, considerata come soggetto contributivo, sulla base dei seguenti criteri:

a) per quanto riguarda gli assegni familiari, la revisione deve tendere ad una rivalutazione quantitativa degli assegni stessi che privilegi le famiglie numerose, monoreddito o che abbiano al loro interno situazioni di particolare difficoltà derivanti dalla presenza di anziani o di handicappati;

b) per quanto riguarda il trattamento tributario, nella invarianza del gettito complessivo, modulare le aliquote in modo da privilegiare le famiglie con le caratteristiche di cui alla lettera *a)*.

CAPO VI

ISTITUZIONE DEL MINISTERO
PER LA FAMIGLIA
E LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

ART. 47.

1. È istituito il Ministero per la famiglia e la solidarietà sociale.

2. Il Ministero per la famiglia e la solidarietà sociale:

a) coordina gli interventi di politica familiare dei singoli Ministeri e degli altri organi ed enti pubblici;

b) promuove l'attuazione nel territorio della Repubblica degli indirizzi formulati da organismi internazionali ai quali l'Italia partecipi;

c) promuove tramite il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri il coordinamento delle politiche familiari delle regioni.

3. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale dà il proprio concerto su tutti i disegni di legge concernenti le politiche familiari.

4. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge entro il 30 giugno di ciascun anno. A tal fine le regioni, entro il 30 maggio di ciascun anno, trasmettono al Ministero una relazione sulla situazione nella regione che fornisca tutti i dati relativi ai servizi, alle iniziative, alle convenzioni ed ai contributi in materia di politica familiare.